

## **IL TIROCINIO EXTRACURRICOLARE IN SINTESI REGIONE UMBRIA**

### **Destinatari tirocinio**

- Soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs 150/2015, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
- Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- Lavoratori a rischio di disoccupazione;
- Soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
- Soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n. 21/2015;
- vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.Lgs 286/1998;
- vittime di tratta ai sensi del D.Lgs n. 24/2014);
- Studenti che hanno assolto l'obbligo di istruzione limitatamente ai tirocini promossi dai servizi per l'impiego e
- svolti durante il periodo estivo; Altri eventuali soggetti individuati dalla programmazione delle politiche nazionali e/o regionali per il lavoro

### **Indennità di partecipazione**

L'importo dell'indennità di partecipazione al tirocinio non può essere inferiore a € 300,00 lordi mensili o € 70,00 lordi settimanali e non può eccedere i € 600,00 lordi mensili o € 140,00 settimanali. Al tirocinante possono essere riconosciuti benefit non monetari o rimborsi spese, aggiuntivi e non sostitutivi dell'indennità (es. vitto). L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% calcolata su base mensile. Durante la sospensione del tirocinio non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione. Qualora il tirocinio preveda l'invio in missione del tirocinante, questa deve svolgersi senza costi alcuni a carico del tirocinante. Per i progetti previsti da leggi comunitarie, statali, regionali volti a favorire lo svolgimento di tirocini in ambito provinciale non possono essere stabiliti importi superiori ai limiti suindicati. La convenzione può prevedere l'esenzione, totale o parziale, dall'erogazione dell'indennità di partecipazione al tirocinio nei confronti di soggetti svantaggiati o disabili, in relazione alle loro difficoltà di inserimento lavorativo e, qualora già beneficiari di sussidi economici, nei confronti di richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale. Nel caso di tirocini a favore di lavoratori, disoccupati o sospesi, beneficiari di sostegno al reddito, i soggetti promotori non possono assumere l'indennità di partecipazione a proprio carico, mentre i soggetti ospitanti possono assumere a proprio carico l'indennità di partecipazione, cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre la concorrenza dell'importo minimo di 300 euro mensili.

### **Limiti all'attivazione dei tirocini**

In relazione al numero di tirocini extracurricolari attivabile contemporaneamente in ciascuna unità operativa sono previste le seguenti quote di contingentamento, dal cui calcolo sono esclusi gli apprendisti, sulla base del numero dei dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con data di inizio del contratto anteriore alla data di avvio del tirocinio e scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio:

- da zero a cinque dipendenti: un solo tirocinante;
- numero di dipendenti compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- numero di dipendenti superiore a venti: si possono ospitare contemporaneamente tirocinanti in
- misura non superiore al 10% del totale dei dipendenti, con arrotondamento all'unità superiore.

Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento, non vi è cumulabilità tra tirocini curricolari ed extracurricolari. Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato il numero massimo dei nuovi tirocini attivabili contemporaneamente può essere incrementato, oltre la quota di contingentamento del dieci per cento sopra prevista, in base alla percentuale di tirocinanti assunti, nei 2 anni precedenti, con un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part-time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato.

Tali soggetti ospitanti, in deroga ai limiti di cui sopra, potranno attivare contemporaneamente:

- un ulteriore tirocinio se nei 24 mesi precedenti hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti ospitati;
- fino a due ulteriori tirocini se nei 24 mesi precedenti hanno assunto il 50% dei tirocinanti ospitati;
- fino a tre ulteriori tirocini se nei 24 mesi precedenti hanno assunto il 75% dei tirocinanti ospitati;

- fino a quattro tirocini oltre il limite del 10% nel caso di assunzione di tutti i tirocinanti ospitati nei 24 mesi precedenti; un ulteriore tirocinio se ha assunto almeno il 20% dei tirocinanti avviati nei 24 mesi precedenti;
- due ulteriori tirocini se ha assunto almeno il 50% dei tirocinanti avviati nei 24 mesi precedenti
- tre ulteriori tirocini se ha assunto almeno il 75% dei tirocinanti avviati nei 24 mesi precedenti;
- quattro ulteriori tirocini se ha assunto almeno il 100% dei tirocinanti avviati nei 24 mesi precedenti;

**Consulta il regolamento**